



**ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**

**DETERMINAZIONE
N. 605 DEL 14-11-2020**

Oggetto: Emergenza epidemiologica Covid 19 - Disposizioni per la tenuta di San Rossore conseguenti alla Ordinanza del Ministro della salute in data 13 novembre 2020 che dichiara la Toscana "zona Rossa".

ATTO N. 59 DEL 14-11-2020

Il Direttore

Vista la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 "Istituzione del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli";

Vista la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Premesso che la legge 8 aprile 1999 n.87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, che dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;

Premesso che la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 "Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza" delega le funzioni di gestione della Tenuta di San Rossore all'Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

Visto lo Statuto dell'Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 10;

Visto il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell'inizio del servizio presso l'ente parco in data 10 gennaio 2019 nonché il Provvedimento del Presidente dell'Ente Parco n. 12 del 25.09.2019 di nomina quale direttore dell'Area marina protetta Secche della Meloria ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18.04.2014;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Considerato che nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 relativamente ai parchi si prevede che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», in corso di pubblicazione ;pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

Vista l'ordinanza 13 novembre 2020 «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», in corso di pubblicazione, con la quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, sono applicate alla Toscana le misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Preso atto anche delle indicazioni e chiarimenti fornite dal Governo relativamente ai pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive nonché sugli spostamenti e sull'attività motoria e sportiva;

Considerato che all'interno della zona rossa

- è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
- Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
- Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
- È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Considerato che ne consegue come, senza una valida ragione per uscire, sia obbligatorio restare a casa, quale forma di attenzione e prevenzione nei confronti di tutta la comunità e che lo spostamento devono essere giustificato dando dimostrazione che rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione, fermo restando che la giustificazione del motivo di lavoro potrà essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata;

Considerato che **gli anziani** sono individuati tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone.

Rilevato relativamente a **ristoranti, ed altre attività di ristorazione incluso quella dei centri ricreativi** a favore del proprio corpo associativo, consentita esclusivamente la vendita per asporto dalle ore 5:00 alle ore 22:00 e la consegna a domicilio senza limiti di orario e che l'ingresso e la permanenza nei locali relativamente all'asporto è consentita esclusivamente per il tempo strettamente

necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio;

Considerato che **relativamente ai parchi qualora ubicati in una zona** indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00

- **l'attività motoria** andrà svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione con l'obbligo del distanziamento e dell'utilizzo del dispositivo di protezione individuale;
- **l'attività sportiva**, anche amatoriale, andrà svolta parimenti, esclusivamente all'aperto e in forma individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione.
- In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle "zone rosse" è necessario **far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione**.

Considerato Il Ministero dell'Interno con comunicato 11 ottobre 2020 ha precisato che con riferimento all'obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, deve intendersi per tale attività la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva, individuando quindi come **attività sportiva il jogging e footing**;

Considerato altresì **che l'uso della bicicletta** nelle zone indicate come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00, è consentito

- per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità.
- per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro
- per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione.
- In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle "zone rosse" è necessario far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.

Considerato che nelle zone indicate come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00, **l'utilizzo dell'automobile e dei motoveicoli** è consentito:

- Per l'**automobile**, singolarmente o con persone non conviventi purché siano rispettate le regole di presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.
- Per i **motoveicoli** esclusivamente singolarmente salvo il caso di congiunti;

Dato atto che come chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute del 15 maggio 2020 n. 0011185 che:

- **i proprietari e/o i detentori di cavalli**, anche ospiti presso i circoli, possono continuare le attività di accudimento e movimentazione anche "montata" dei propri cavalli per garantire il loro benessere nel rispetto delle indicazioni della dirigenza del circolo e del Protocollo federale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dai Circoli o dalle società sportive e non presso i quali si trovano gli equini;



- sono sospese le lezioni di equitazione di base, come definite dalla FISE, ed il trekking a cavallo;
- parimenti è permessa la cura ed accudimento delle colonie feline autorizzate,

Dato atto che l'orario di apertura al pubblico del Parco risulta nel periodo invernale dalle ore 7:30 alle ore 17:30 salvo che per le attività economiche e commerciali presenti all'interno dello stesso

Ritenuto opportuno, relativamente ai punti di accesso alla tenuta di San Rossore ed in considerazione della necessità di svolgimento di adeguata vigilanza e controllo rispettivamente per i due territori comunali presenti:

- nel territorio del comune di Pisa, per regolamentare e controllare l'accesso alla Tenuta di San Rossore permettere esclusivamente l'accesso dall'ingresso del Ponte alle Trombe **chiudendo al transito, di qualsiasi ordine e tipo, l'accesso dal Cancellone della Punta;**
- nel territorio del Comune di San Giuliano, in accordo con il Sindaco dello stesso comune al fine di permettere la continuità di esercizio delle attività commerciali nella località Sterpaia per quanto consentito, di mantenere **chiuso il Cancellone del Marmo;**

Dato atto che risulta possibile l'accesso alla Tenuta di San Rossore deve considerarsi **possibile qualora motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute**, dando dimostrazione che rientra tra quelli consentiti, mediante autodichiarazione, da consegnare all'ingresso della Tenuta al personale adibito alla sorveglianza, fermo restando che la giustificazione del motivo di lavoro potrà essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata;

Ritenuto altresì

- di **interdire l'accesso della tenuta per lo svolgimento della attività motoria**, possibile soltanto in prossimità della propria abitazione, nella considerazione che la Tenuta di San Rossore risulta esterna al territorio individuato e delimitato come "centro abitato" dalla Amministrazione comunale di Pisa e l'accesso del Ponte alle Trombe distante oltre 1 km dalle abitazioni, facendo peraltro eccezione per i soli residenti all'interno della Tenuta;
- di rendere **possibile dalle ore 7:30 alle ore 17:30 lo svolgimento della attività sportiva**, includendo footing e jogging nonché bicicletta, esclusivamente nella forma individuale e con consegna all'ingresso di autocertificazione al fine di attestare quanto previsto per legge e limitando l'accesso stesso alle sole direttrici Sterpaia – Cascine Vecchie – Cascine Nuove e Cascine Vecchie – Villa del Gombo fino al cartello di divieto di accesso;
- Per misura di sicurezza è **interdetto l'accesso a tutta l'area boscata** della Tenuta di San Rossore;
- di rendere possibile per lo svolgimento delle attività sportive, **l'accesso alla tenuta con auto e moto** nel rispetto delle indicazioni previste per il loro utilizzo di cui ai punti precedenti e mantenendo la necessità di consegna all'ingresso di autocertificazione al fine di attestare quanto previsto per legge;
- parimenti di consentire l'accesso ai **proprietari e/o i detentori di cavalli ed allenatori professionisti**, anche ospiti presso i circoli, per le attività di accudimento e movimentazione anche "montata" dei propri cavalli da svolgere all'interno della Tenuta di San Rossore per garantire il benessere degli animali mantenendo la necessità di consegna all'ingresso di autocertificazione al fine di attestare quanto previsto per legge, , fermo restando che la



giustificazione del motivo di lavoro potrà essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata;

Ritenere altresì di permettere l'accesso alla Tenuta di San Rossore

- **ai proprietari e/o i detentori di cavalli**, anche ospiti presso i circoli, possono continuare le attività di accudimento e movimentazione anche “montata” dei propri cavalli per garantire il loro benessere nel rispetto delle indicazioni della dirigenza del circolo e del Protocollo federale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dai Circoli o dalle società sportive e non presso i quali si trovano gli equini, fero restando la sospensione prevista per le lezioni di equitazione di base, come definite dalla FISE, ed il trekking a cavallo;
- al personale per la cura ed accudimento delle colonie feline autorizzate,

Ritenuto consentita relativamente ai **ristoranti, ed altre attività di ristorazione incluso quella del centro ricreativo** a favore del proprio corpo associativo, con orario 7:30 – 22:00, esclusivamente la vendita per asporto e la consegna a domicilio e che l'ingresso e la permanenza nei locali relativamente all'asporto è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio;

Ritenuto altresì consentito l'accesso, esclusivamente dal Ponte alle Trombe per motivi di controllo e sicurezza, alla **scuola dell'infanzia e materna** presenti presso Cascine Vecchie con orari previsti dai medesimi istituti;

Dato atto che risulta garantito l'accesso a tutte le **Forze dell'Ordine** ed in particolare a quanti assegnati alla Caserma Carabinieri Cinofili, alla Caserma carabinieri Forestali nonché alla Caserma degli Incursori nonché ai **residenti nella Tenuta di San Rossore**;

Ritenuto altresì di interdire l'accesso alla tenuta con auto, moto e biciclette per motivi diversi da quelli espressamente previsti dal presente atto;

Dato atto che essendo possibile raggiungere il luogo di culto più vicino alla propria abitazione, la Chiesa di San Lussorio risulta accessibile, quando aperta ai soli, residenti nella tenuta di San Rossore

Considerato che le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti leggi piani e regolamenti di gestione del parco, sono svolte mediante il personale di sorveglianza, definito “guardiaparco”, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e che conseguentemente tali attività rientrano tra quelle indifferibili da rendere in presenza ai sensi dell'art. 1 punto 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

Ritenuto conseguentemente necessario, in accordo con le disposizioni del Presidente, dare mandato al Responsabile dei Guardiaparco di disporre l'organizzazione del servizio di sorveglianza garantendo la presenza in particolare, per tutta la durata dei turni e presso l'ingresso del ponte alle Trombe, il controllo dei requisiti di accesso e il ricevimento della attestazione prevista per quanti in entrata alla Tenuta, nonché attivarsi per i controlli anche interni alla Tenuta secondo le disposizioni del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il Presidente

Determina

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
2. A far data dal 15 novembre e fino alla revoca dell'ordinanza 13 novembre 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da*

COVID-19”, con la quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, che applica alla Toscana le misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Zona Rossa), relativamente alla Tenuta di San Rossore si dispone quanto segue:

- a. Per regolamentare e controllare l'accesso alla Tenuta di San Rossore è disposta la chiusura dell'accesso del Cancellone della Punta permettendo **l'accesso esclusivamente dal Ponte alle Trombe**; parimenti in accordo con il Sindaco di San Giuliano per garantire le attività economiche presenti in località Sterpaia, è mantenuto chiuso l'accesso del Marmo e possibile l'accesso alla Sterpaia esclusivamente dal ponte sul fiume Morto ed agli abitanti del comune di Pisa;
- b. L'accesso alla Tenuta di San Rossore è **garantito qualora motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute**, dando dimostrazione che rientra tra quelli consentiti, mediante autodichiarazione, da consegnare all'ingresso della Tenuta al personale adibito alla sorveglianza, fermo restando che la giustificazione del motivo di lavoro potrà essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata;

Per quanto in premessa si dispone altresì:

1. È **interdetto l'accesso della tenuta per lo svolgimento dell'attività motoria**, possibile soltanto in prossimità della propria abitazione, nella considerazione che la Tenuta di San Rossore risulta esterna al territorio individuato e delimitato come “centro abitato” dalla Amministrazione comunale di Pisa e l'accesso del Ponte alle Trombe distante oltre 1 km dalle abitazioni; è fatta eccezione per i soli residenti all'interno della Tenuta;
2. È **possibile, dalle ore 7:30 alle ore 17:30, lo svolgimento dell'attività sportiva**, includendo footing e jogging nonché bicicletta, esclusivamente nella forma individuale e con consegna all'ingresso di autocertificazione al fine di attestare quanto previsto per legge e limitando la percorribilità alle sole direttrici Sterpaia – Cascine Vecchie – Cascine Nuove e Cascine Vecchie – Villa del Gombo fino al cartello di divieto di accesso;
3. Per misura di sicurezza, è **interdetto l'accesso a tutta l'area boscata** della Tenuta di San Rossore;
4. **per lo svolgimento delle attività sportive** in forma individuale all'interno della Tenuta, è **consentito l'accesso con auto e moto** mantenendo la necessità di consegna all'ingresso di autocertificazione al fine di attestare quanto previsto per legge: per le auto singolarmente o con persone non conviventi purché siano rispettate le regole di presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina; per i motoveicoli esclusivamente singolarmente salvo il caso di congiunti;
5. è consentito **l'accesso ai proprietari e/o i detentori di cavalli ed allenatori professionisti**, anche ospiti presso i circoli e strutture ubicate in adiacenza alla Tenuta, per le attività di accudimento e movimentazione anche “montata” dei propri cavalli da svolgere all'interno della Tenuta di San Rossore per garantire il benessere degli animali, mantenendo la necessità di consegna all'ingresso di autocertificazione al fine



- di attestare quanto previsto per legge, fermo restando che la giustificazione del motivo di lavoro potrà essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata;
6. è consentito l'accesso al personale per la **cura ed accudimento delle colonie feline autorizzate**,
 7. è consentito relativamente ai **ristoranti ed altre attività di ristorazione incluso quella del centro ricreativo** soltanto a favore del proprio corpo associativo, l'accesso con orario **7:30 – 22:00** ed esclusivamente la **vendita per asporto e la consegna a domicilio**; l'ingresso e la permanenza nei locali relativamente all'asporto è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio e mantenendo la necessità di consegna all'ingresso di autocertificazione al fine di attestare quanto previsto per legge;
 8. è consentito l'accesso, esclusivamente dal Ponte alle Trombe per motivi di controllo e sicurezza, alla **scuola dell'infanzia e materna** presenti presso Cascine Vecchie con orari previsti dai medesimi istituti e comunque non oltre le ore 18:00;
 9. risulta garantito l'accesso a tutte le **Forze dell'Ordine** ed in particolare a quanti assegnati alla Caserma Carabinieri Cinofili, alla Caserma carabinieri Forestali nonché alla Caserma degli Incursori nonché ai **residenti nella Tenuta di San Rossore**;
 10. è interdetto l'accesso alla Tenuta con di auto, moto e biciclette per motivi diversi da quelli espressamente previsti dal presente atto;
 11. la **Chiesa di San Lussorio** risulta accessibile, quando aperta, per i riti religiosi ai soli residenti nella Tenuta di San Rossore secondo il principio di prossimità;
3. Le **funzioni di vigilanza e controllo**, che rientrano tra quelle indifferibili da rendere in presenza ai sensi dell'art. 1 punto 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, relativamente al rispetto degli obblighi e dei divieti previsti nel presente atto di regolamentazione di accesso alla Tenuta, sono svolte mediante il personale di sorveglianza come definito nella pianta organica dell'ente, limitatamente a quanti con qualifica Guardiaparco;
 4. In accordo con le disposizioni del Presidente, è dato mandato al Responsabile dei Guardiaparco di disporre l'organizzazione del servizio di sorveglianza garantendo, in particolare e per tutta la durata dei turni, la presenza presso l'ingresso del ponte alle Trombe con il controllo dei requisiti di accesso e il ritiro della attestazione previste per quanti in entrata alla Tenuta. Parimenti è fatto obbligo di attivarsi per i controlli interni alla Tenuta al fine di garantire l'ottemperanza al presente provvedimento ed in generale alle misure anti covid 19 emanate dal Governo;
 5. Le attestazioni in bianco sono rese disponibili, alla necessità, dal personale Guardiaparco all'ingresso del Ponte alle Trombe secondo il modello previsto dal Governo allegato alla presente determinazione (allegato 1) o comunque secondo l'ultimo aggiornamento del Governo e sono ritirate e conservate dal Corpo Guardiaparco; vengono trasmesse al Datore di lavoro dell'ente, nella persona del Direttore, al venerdì di ogni settimana per essere conservate anche al fine del tracciamento;
 6. Il presente provvedimento è trasmesso oltre che al Responsabile della Vigilanza anche all'Ufficio Manutenzioni perché provveda a garantire la chiusura dei due accessi alla Punta ed al Marmo;



**ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**

7. È altresì trasmesso, a cura del servizio amministrativo, alle amministrazioni comunali di Pisa e San Giuliano Terme, alle OOSS, ai Carabinieri Forestali ed alla Caserma degli Incursori, alle attività economiche ed alle associazioni interne alla Tenuta, nonché alla società Alfea, all'Ente Terre di Toscana e a tutti i servizi ed uffici dell'ente nonché al RSPP dell'Ente parco, al Responsabile dei lavoratori ed al medico competente;
8. Di mantenere a sé la responsabilità del procedimento;
9. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - a. Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

**IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.